

R.G. [REDACTED] 2023



**TRIBUNALE DI PISTOIA**

**Udienza del 30 aprile 2024**

Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:

- per parte opponente: l'avv. Alberto Nati in sostituzione dell'avv. Luigi Molinaro;
- per parte opposta: [REDACTED] in sostituzione [REDACTED];

Il G.U., visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.

Il procuratore di parte opponente conclude come in atto di citazione, richiamandosi alle difese svolte in ultimo nella memoria conclusionale autorizzata depositata il 19/04/2024.

Il procuratore di parte opposta conclude come in memoria conclusionale autorizzata depositata il 24/04/2024.

Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.

A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PISTOIA**

Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. [REDACTED] 2023 del R.G.A.C., pendente tra

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Molinaro del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 3, giusta procura in atti;

- parte opponente -

e

[REDACTED]  
[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa [REDACTED] Vibo Valentia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vibo Valentia, [REDACTED] giusta procura in atti;

- parte opposta -

*Oggetto:* opposizione a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. [REDACTED] 2023 del 29/05/2023; contratti bancari.

\* \* \*

Conclusioni di parte opponente:

- come in atto di citazione e in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata il 19/04/2024:

*“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni necessaria e utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:*

*nel merito in via principale: revocare, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 571/2023 emesso dal Tribunale di Pistoia accertando e dichiarando che la pretesa creditoria, nei confronti del ██████████ risulta infondata, inammissibile, indimostrata e comunque mossa sulla base di un contratto di fideiussione non riferibile all'opponente che ne disconosce formalmente la sottoscrizione e provenienza;*

*nel merito via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui la pretesa creditoria avversaria nei confronti dell'opponente dovesse risultare anche solo in parte fondata, accertare e determinare l'effettiva entità del credito cui ha diritto l'opposta procedendo ad una corretta applicazione delle disposizioni in materia di addebiti delle varie voci dovute nell'ambito del contratto bancario di conto corrente, escludendosi in ogni caso la legittimità delle somme che fossero state richieste applicandosi al rapporto tassi di interesse superiore rispetto a quello legale ovvero applicandosi anatocismo, eventualmente previo esperimento di apposita CTU.*

*Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”, maggiorate ex art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, con condanna dell'opposta per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c., spese distratte in favore dell'avv. Luigi Molinaro dichiaratosene antistatario.*

Conclusioni di parte opposta:

- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata il 24/04/2024:

*“Conclude affinché il Tribunale adito - reietta ogni altra contraria istanza – accolga, nessuna esclusa o abbandonata, domande ed eccezioni già formulate in comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie integrative, in via principale, subordinata, gradata ed istruttoria e, in particolare, rinnova la richiesta di rigetto dell'opposizione avversaria con conseguente condanna della parte debitrice opponente al pagamento della somme dovute, e di ogni richiesta avanzata dallo stesso opponente.*

*Con consequenziale condanna al pagamento delle spese e competenze professionali di causa”.*

\* \* \*

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

### *Posizione delle parti*

Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la società [REDACTED] quale cessionaria, e per essa la società [REDACTED] chiedeva a questo Tribunale a carico dei sig.ri Luigi [REDACTED], quali fideiussori *omnibus* sino all'importo massimo garantito di € 100.000,00 delle obbligazioni assunte dalla società [REDACTED] [REDACTED] (estinta e cancellata dal Registro delle Imprese di Prato dal 17/07/2018) nei confronti della Banca CR Firenze S.p.a., ingiunzione di pagamento della somma di € 16.807,73 oltre interessi e spese quale saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 2329/00 acceso in data 27/03/2006; dimetteva documenti ai quali faceva richiamo.

In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della procedura in € 567,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre a spese generali e accessori come per legge.

Contro questo decreto il [REDACTED] ha proposto la presente opposizione eccependo in rito l'incompetenza del Tribunale adito in favore di quella territoriale del Tribunale di Firenze, eccependo il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, nel merito eccependo la nullità e/o inefficacia della fideiussore in quanto la sottoscrizione ivi apposta non sarebbe a lui riferibile, così disconoscendone la paternità, e comunque perché riproduttiva delle clausole tratte dallo schema ABI dichiarato nullo da Banca d'Italia, altresì eccependo la decadenza dal diritto di escutere i fideiussori ex art. 1957 c.c. e comunque contestando il difetto di prova del credito azionato da controparte in via monitoria sia in punto di *an* sia in punto di *quantum debeatur*.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04/10/2023 si è costituita in giudizio la società [REDACTED] e per essa la società [REDACTED] contestando quanto *ex adverso* dedotto ed argomentato, insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, previa concessione della

provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, avanzando in via istruttoria istanza di verifica della sottoscrizione disconosciuta dalla controparte.

Celebrata la prima udienza di trattazione, previo deposito delle memorie ex art. 171 *ter* c.p.c. e assegnati alle parti i termini per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo, previo rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c, la causa è stata istruita documentalmente.

Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c.-.

#### *Nel merito*

Fatta applicazione del principio processuale della ragione più liquida come desumibile dagli artt. 111 e 24 Cost. l'opposizione è fondata e merita accoglimento in assenza di prova del credito azionato in via monitoria dalla ricorrente.

Il Tribunale rileva che la società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX attrice sostanziale nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del credito per il quale ha agito in via monitoria. Difatti, se nella fase sommaria la prova del credito si può trarre dall'estratto conto certificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 D.lgs. 385/1993, quindi eventualmente anche tramite la produzione parziale degli estratti conto, nella fase di cognizione ordinaria la produzione documentale deve essere completa; l'estratto conto certificato, pertanto, non costituisce di per sé prova del credito azionato dalla Banca, la quale di conseguenza, è tenuta a supportare la propria pretesa creditoria tramite la produzione integrale degli estratti conto e del contratto di conto corrente; solo la documentazione integrale e continuativa delle movimentazioni che hanno determinato il saldo di conto corrente è idonea a provare i fatti costitutivi di quel saldo, quindi del credito oggetto di ingiunzione (Cass. 27589/2020; Corte Appello di Bologna sent. 290/2023).

In sostanza, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto di credito è compiutamente assolto, qualora gli estratti conto siano contestati, solo con la loro completa produzione.

Nel caso di specie, la società ricorrente si è limitata a produrre in giudizio il mero estratto ex art. 50 T.u.b. e il contratto di apertura di conto corrente, oltre che il contratto di

fideiussione, e null'altro, pur a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte opponente circa il difetto di prova nell'*an* e nel *quantum* del credito azionato in via monitoria, in relazione alle quali va disattesa la censura di parte opposta circa la loro genericità in assenza del parametro dato dalla documentazione contabile, il cui onere di produzione in giudizio grava sulla Banca ricorrente, per le relative contestazioni.

In conclusione, in accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 571/2023 del 29/05/2023 nei confronti di 

*Spese di lite e domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.*

Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque poste a carico della società opposta e in favore dell'opponente e per esso dell'avv. Luigi Molinaro dichiaratosene antistatario ex art. 93 c.p.c.-.

Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 16.807,73) ridotto del 50% il compenso per la fase istruttoria dato che la deposito delle memorie ex art. 171 *ter* c.p.c. non è seguita altra attività di tale natura e ridotto del 50% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 *sexies* c.p.c.-. Il compenso per la fase decisionale viene aumentato ex art. 4 comma 1 bis del 30% stante la redazione del solo atto conclusionale con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.

Il compenso così complessivamente determinato viene aumentato del 33% ex art. 4 comma 8 DM 55/2014 stante la manifesta fondatezza dell'opposizione.

Stessi criteri per la liquidazione dei compensi per la procedura di mediazione esclusa la fase di conciliazione.

Nel caso di specie non sussistono i presupposti per la condanna della società soccombente per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.-. Il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza (Cass. 20317/2022).

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunciando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide:

**accoglie**

l'opposizione e, per l'effetto,

**revoca**

il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 571/2023 del 29/05/2023 nei confronti di



**condanna**

la società opposta alla refusione delle spese di lite in favore  e per esso in favore dell'avv. Luigi Molinaro dichiaratosene antistatario ex art. 93 c.p.c., liquidate in € 6.166,40 per compensi, € 145,50 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;

**rigetta**

la domanda di condanna della società soccombente per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.-.

La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.

Così deciso in Pistoia, il 30 aprile 2024

Il Giudice  
Dott.ssa Elena Piccinni